

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 533

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2005*

---

Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004 -, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto l'articolo 2, lett. a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, concernente le isole Åland;

Visto il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialità, i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;

Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

#### Articolo 1

*(Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) nel primo comma, lettera b), è aggiunto il seguente numero: "4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;"

2) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.";

3) nel secondo comma, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito il domicilio all'estero ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le

quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.”.

4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole “a prestiti di personale,” sono inserite le seguenti: “la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,”;

5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole “e simili”, sono inserite le seguenti: “la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,”.

b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo e alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni”;

c) all'articolo 68, è aggiunta la seguente lettera: “g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.”.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”;

b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto o trasmissione di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica.”.

c) all'articolo 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro."

Articolo 2  
*(Periodo di applicazione)*

1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva n. 2003/92/CE del 7 ottobre 2003 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 3  
*(Disposizione finale)*

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Articolo 4  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma